



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

### IL TRIBUNALE

L'anno 2024, il giorno 31 del mese di gennaio in VERONA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott.ssa LINDA ARATA  
Dott. VINCENZO SEMERARO  
Dott.ssa FRANCESCA PERRONE  
Dott. GIOVANNI MASOTTO

Presidente  
Giudice rel.  
Esperto  
Esperto

con la partecipazione del Dott. FABRIZIO CELENZA – Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di VENEZIA, per deliberare sulla domanda di:

- affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 O. P.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

condannato con sentenza iscritta al numero 2039/2019 Reg. Sent., pronunciata in data 13 maggio 2019 dalla Corte di Appello di Venezia → anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed € 30.000,00 di multa per violazione dell'art. 73 T. U. Stupefacenti;

libero

Il condannato perviene al giudizio di questo Tribunale di Sorveglianza perché venga vagliata la sua domanda di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Il condannato deve espiare una **pena detentiva di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione**, così come indicata in epigrafe: in particolare, la pena stessa è stata comminata in quanto l'odierno richiedente venne riconosciuto colpevole di aver ceduto, in varie occasioni, a differenti soggetti, sostanza stupefacente del tipo cocaina (**fatti commessi tra l'aprile ed il giugno 2010**).

Il condannato non annovera, oltre al titolo in esecuzione, di cui alla sentenza più sopra richiamata, altri precedenti penali.

L'U. L. E. P. E. di Caserta riferisce quanto segue: consegue la qualifica di operatore alberghiero e si arruola nell'esercito; dapprima è di stanza a Roma, poi a Verona, dove, nel 2009, commette il reato di cui al titolo in esecuzione in concorso con un collega; all'epoca svolgeva attività di conducente di taxi; nel 2005 si coniuga e, con la moglie, nel 2011 si trasferisce a Malta; la coppia ha due figli, ma per contrasti insorti i due si separano; per la gestione dei figli interviene anche la A. G. di Malta; i ragazzi sono affidati congiuntamente ai genitori, ma il richiedente afferma di riuscire a vedere i figli una volta al mese; il richiedente, dopo la condanna, è stato congedato dall'Esercito Italiano ed, ora, lavora a Malta in una attività di ristorazione all'insegna "Brasserie Rodin", sita a Spinola Road, n. 141/a Street Julian's, Malta, con qualifica di cuoco e con regolare contratto, dalle ore 16.00 alle ore 01.00; vive stabilmente a Malta ed ha una nuova relazione sentimentale; chiede di eseguire l'eventuale misura alternativa all'estero; ha dichiarato di aver fatto uso di sostanze da giovane e di aver abusato di alcol durante il periodo di crisi del rapporto coniugale; aggiunge di essere, oggi, astinente; mostra grandi difficoltà nella vita di relazione, centrale è il legame con l'attuale compagna e con i figli; appare critico nei confronti dell'illecito commesso ed è consapevole delle sue responsabilità e capace di comprendere il disvalore dei fatti agiti; sembra motivato a non avere più problemi con la legge; è disponibile a svolgere attività di volontariato.

Nel corso dell'odierna udienza, il richiedente, personalmente comparso, ha testualmente dichiarato: *"riconosco di aver commesso un errore, sono disponibile a scontare la mia pena. Adesso ho una vita stabile, ho sempre lavorato ed ho sempre cercato di essere una persona migliore. Spero di poter restare in contatto ai miei figli e dargli un avvenire."*

Sin qui l'esperita istruttoria.

L'insussistenza di pregressi criminosi, sanzionati con titoli passati in giudicato e differenti rispetto a quello del titolo in esecuzione, induce alla formulazione di un giudizio di limitata pericolosità sociale, tale da poter essere contenuta dall'affidamento in prova al Servizio Sociale.

A ciò aggiungasi che il condannato ha reperito, come detto, stabile attività lavorativa ed è sostenuto da una valida rete di rapporti familiari, circostanze, queste, che inducono alla formulazione di una ragionevole prognosi di non recidivanza da parte dello stesso, che può godere di un controllo sociale che deve ritenersi idoneo ad evitare fatti di iterazione di comportamenti come quelli oggetto del titolo di condanna in esecuzione. La condotta serbata negli ultimi anni sembra, quindi, conforme a modelli socialmente accettati, sicché sembra che la misura alternativa di più ampio contenuto possa seriamente contribuire ad un corretto processo di reinserimento sociale del condannato.

Dette premesse consentono di ipotizzare l'esecuzione della pena di cui alla condanna riportata in Italia nelle forme dell'affidamento in prova nel Paese di attuale, stabile residenza del condannato, stante l'applicabilità del Decreto legislativo n. 38/2016 che ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio europeo del 27 novembre 2008 "relativa all'applicazione del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive".

La norma è applicabile al caso di specie, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, poiché la misura alternativa richiesta e concessa dell'affidamento in prova di cui all'art. 47 O. P. può essere assimilata alle sanzioni sostitutive indicate nella decisione quadro, in quanto analoga quanto ad apparato prescrizionale (cfr. Cass. n. 20977 del 15 giugno 2020).

Consta inoltre che Malta abbia attuato la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio europeo in data 7 dicembre 2012.

Quanto alle prescrizioni o alle modalità di esecuzione della misura si indicano quelle previste dalla normativa italiana in quanto compatibili con quelle previste dalla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio europeo, demandando l'eventuale imposizione di ulteriori limitazioni o la modifica di quelle imposte all'Autorità giudiziaria competente che verrà individuata dallo Stato di esecuzione.

su conforme parere del P. G.;

ascoltati il condannato, personalmente comparso in virtù di rituale notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, ed il difensore dello stesso, che concludeva come da separato verbale;

visti gli artt. 47 O. P. e 666, 677, 678 C. P. P.;

**P. T. M.**

**COSI' PROVEDE:**

ammette **XXXXXX XXXX** all'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiatione della pena di cui al titolo in epigrafe che avverrà in Malta, in quanto Stato di esecuzione;

designa per l'esecuzione della prova l'Autorità giudiziaria competente che verrà individuata dallo Stato di esecuzione;

### **IMPONE**

al condannato le seguenti prescrizioni:

1. fisserà la residenza a **Malta, Flat 2,20 (Opal Court), Campus Street, Zebbug**, e ogni variazione del domicilio dovrà essere previamente autorizzata dall'Autorità Giudiziaria competente dello Stato di esecuzione;
2. non potrà allontanarsi da Malta o dal territorio più limitato che verrà indicato dall'Autorità Giudiziaria competente dello Stato di esecuzione;
3. dovrà presentarsi all'autorità competente per i controlli nello Stato di esecuzione una volta alla settimana;
4. svolgerà attività lavorativa per la ditta **"Brasserie Rodin", sita a Spinola Road, n. 141/a Street Julian's, Malta;**
5. dovrà svolgere una prestazione socialmente utile secondo le modalità che verranno Indicate dall'Autorità Giudiziaria competente dello Stato di esecuzione;
6. non si assocerà né frequenterà persone pregiudicate;
7. non deterrà armi;
8. dovrà cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di servizio sociale competente dello Stato di esecuzione;
9. il comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni sopra Indicate potrà determinare la revoca della misura.

L'ufficio del servizio sociale e l'autorità delegata ai controlli competenti nello Stato di esecuzione riferiranno alla competente Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione in ordine alla condotta tenuta dall'affidato

### **AVVISA**

il condannato che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale avrà esecuzione solo dopo la comunicazione del riconoscimento della predetta decisione da parte dello Stato di esecuzione e avrà inizio dalla data che verrà comunicata dall'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione

### **MANDA**

alla Procura Generale di Venezia, competente per l'esecuzione ex art. 5 D. Lgs. n. 38/2016, per gli adempimenti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto legislativo n. 38/2016 per l'emissione del certificato di cui all'allegato I del D. Lgs. citato e per la trasmissione della presente ordinanza, divenuta Irrevocabile, tramite il Ministero della Giustizia, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

Dispone che l'esecuzione della condanna in epigrafe rimanga pendente e non definita per le autorità italiane fino alla comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione sull'esito dell'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale anche al fine della dichiarazione di estinzione della pena di cui all'art. 47, dodicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

**Manda** alla Cancelleria per le notifiche e comunicazioni di competenza.

Così deciso in Verona, Il 31 gennaio 2024

**Il Presidente**  
**(Dott.ssa Linda Arata)**

Depositata in Cancelleria  
In data ordinata

Venezia, 23/2/24

**Il Giudice est.**  
**(Dott. Vincenzo Semeraro)**